

[Pubblicato il nuovo atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto](#)

7 Luglio 2015

La Giunta regionale ha approvato con Dgr n. 699 del 15 giugno 2015 il nuovo provvedimento relativo all' *"Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20."*

Nello specifico, con tale atto di indirizzo, **viene disciplinata l'installazione** di dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all'opera, **contro le cadute dall'alto sulle coperture e sulle facciate vetrate continue che richiedano manutenzione (FVCM) degli edifici**, con lo scopo di ridurre i rischi d'infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri, in attuazione della L.R. 2 marzo 2009, n. 2, "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile".

Il provvedimento si applica **agli edifici pubblici e privati** nei casi di:

- **interventi di nuova costruzione** di cui alla lett. g) dell'allegato alla L.R. 30 luglio 2013, n. 15, "Semplificazione della disciplina edilizia", subordinati a permesso di costruire (art. 17 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
- **interventi sulla copertura degli edifici esistenti** subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (art. 13 della L.R. n. 15/2013), o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
- **interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda -** subordinati a SCIA (art. 13 n. 15/2013), o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013). **Nel caso di tali interventi l'obbligo di installazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto è da intendersi riferito alle sole FVCM.**

Sono **escluse dall'ambito di applicazione** del provvedimento:

- **le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 metro;**
- **le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell'edificio che consentano la manutenzione e la pulizia di dette superfici.**

Il provvedimento prevede inoltre che negli edifici esistenti, la semplice installazione di dispositivi permanenti, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto, senza altre opere edilizie correlate, è considerata intervento attuabile direttamente senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva (art. 7 della L.R. n. 15/2013).

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura completa della delibera contenuta nel bollettino allegato.

[21238-Testo_delibera_GPG2015844.pdf](#)[Apri](#)